

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1254

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIRAUDI, CASTELLUCCI, AZZARO, SCOTTI, FODERARO, NANNINI,  
BOTTA, GIORDANO**

*Presentata il 26 marzo 1969*

Avanzamento, a titolo onorifico, degli ufficiali mutilati o invalidi di guerra non iscritti nel ruolo d'onore, provenienti dal servizio permanente effettivo e degli ufficiali di complemento all'atto del loro collocamento nella riserva

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, ha disciplinato in modo uniforme per le tre forze armate la materia dei doveri e dei diritti, inerente al grado di ufficiale. Prima di tale legge, lo stato giuridico degli ufficiali della marina e dell'aeronautica era regolato dalla legge 11 marzo 1926, n. 397, che subì nel tempo varie modifiche; lo stato giuridico degli ufficiali dell'esercito era disciplinato dalla legge 9 maggio 1940, n. 369, anch'essa poi modificata successivamente.

Era una situazione diversificata che non era conforme né alla logica né al diritto.

Con l'entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, lo stato giuridico degli ufficiali delle tre forze armate fu giustamente unificato. Per quanto riguarda gli ufficiali della riserva, oltre a quelli provenienti dal servizio attivo permanente o dalla posizione

ausiliaria, la legge contempla la categoria della riserva di complemento, di nuova istituzione, con obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra. A queste due categorie appartengono elementi che hanno servito con dignità ed onore la patria in guerra e che, tuttora, portano il segno del tributo di sangue versato per il paese.

Mi riferisco agli ufficiali mutilati o invalidi di guerra non iscritti nel ruolo d'onore, titolari di pensione privilegiata a vita.

La proposta di legge che si sottopone all'attenzione degli onorevoli colleghi ed alla loro approvazione ha il solo scopo di conferire un avanzamento al grado superiore, a solo titolo onorifico, a tale benemerita categoria di cittadini, all'atto del collocamento nella riserva.

E da sottolineare che nessun onere finanziario verrà a gravare sul pubblico erario.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Gli ufficiali provenienti dal servizio attivo permanente e gli ufficiali di complemento, titolari di pensione privilegiata a vita per ferite o invalidità riportate a causa di guerra, hanno diritto, allorché collocati nella riserva, alla promozione al grado superiore a quello rivestito al momento del collocamento nella riserva.

### ART. 2.

Gli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo e gli ufficiali di complemento, collocati nella riserva per ferite od invalidità di guerra ed in possesso del brevetto che li autorizzi a fregiarsi dello speciale distintivo d'onore istituito per i mutilati di guerra di cui al decreto 21 maggio 1916, n. 640, hanno diritto ad un'altra promozione, oltre alla precedente.

### ART. 3.

Le promozioni di cui agli articoli 1 e 2 escludono ogni e qualsiasi vantaggio economico relativo al nuovo grado.

### ART. 4.

Le presenti norme non sono erogabili agli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore, i quali, ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, beneficiano già di particolari riconoscimenti a riguardo delle promozioni ai gradi superiori.

La presente proposta di legge non grava in alcun modo sul bilancio dello Stato.